

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1043 del 02/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: BETONROSSI SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - LOC. PAGANA, VIA FRIULI N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1107 del 02/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: BETONROSSI SPA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - LOC. PAGANA, VIA FRIULI N. 4.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna, il PPRTQA della Provincia di Piacenza e la DGR 2236/09 e smi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1915 del 04/10/2007, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 27/7/2011, con cui la ditta Betonrossi S.p.a. (cod. fisc. 01033690338) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per l'attività di impianto betonaggio svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, loc. Pagana;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta BETONROSSI S.P.A. (cod. fisc. 01033690338) trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 36955 del 18.10.2021, acquisita al prot. di Arpae n. 159962 del 18.10.2021, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività

di "produzione di calcestruzzo preconfezionato" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - loc. Pagana, via Friuli n. 4. Detta istanza comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione a n. 1 scarico (S1) in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, trasmessa con nota prot. n. 169906 del 04/11/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 174112 del 12/11/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 190812 del 13/12/2021 questo Sac ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 7140 del 18/01/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta e acquisite al prot. Arpae n. 5079 del 14/01/2022, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 28/01/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 17 del 18/02/2022 Sinadoc 28708/2021) risulta che:

- rispetto alla situazione autorizzata sono richieste le seguenti modifiche:
 - redistribuzione delle ore massime di funzionamento delle emissioni derivanti dal carico dei silos (emissioni E2, E3, E4 ed E5), in funzione della loro diversa capacità, lasciando immutate le ore di funzionamento totali;
 - aggiornamento delle caratteristiche tecniche del tessuto dei filtri dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni;
 - inserimento di uno sfiato a presidio della fase di dosaggio del cemento. Quando il cemento, che scende dai silos con l'ausilio di coclee tubolari perfettamente stagne, cade nella Pesa del Cemento la caduta genera uno sfiato, che ha durata di circa 1 minuto per ogni carico in autobetoniera e carattere intermittente (in base alla distribuzione dei carichi nella giornata). Il gestore ha intenzione di dotare lo sfiato di un piccolo filtro a tessuto. E' stato dichiarato che l'emissione non può essere dotata di una aspirazione forzata e pur prevedendo un convogliamento dell'emissione generata, essa non sarebbe campionabile a causa della sua durata e distribuzione nell'arco di più ore;
- relativamente alla prescrizione g) dell'attuale autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 riguardante la tenuta di un registro per l'annotazione settimanale dei dati registrati dai pressostati differenziali, è stato richiesto di poter effettuare il controllo dell'efficienza dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni E2, E3, E4 ed E5 tramite campionamento (autocontrollo) con cadenza annuale in luogo delle registrazioni settimanali dei dati di pressostati, in quanto l'impianto risulta non presidiato e le operazioni di carico calcestruzzo in autobetoniera sono gestite da remoto a seguito di automazione dell'impianto. Le emissioni E2, E3, E4 ed E5 resteranno dotate di pressostati differenziali ed ovviamente continueranno ad essere effettuate le attività di manutenzione sia programmate che straordinarie;
- nell'istanza è riportato che l'impianto risultava iscritto al n. 98/B del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" per l'attività di recupero di rifiuti costituiti da ceneri leggere (fly ash da centrali elettriche). L'attività di recupero rifiuti non è mai stata effettuata e per l'iscrizione, scaduta il 12.04.2016, non è stata ripresentata nuova comunicazione. Di conseguenza l'emissione E4 (descritta in autorizzazione come "Chiusura e trasporto pneumatico cenere/cemento" deriva dallo stoccaggio del solo cemento;
- in merito alla possibilità che si sviluppino emissioni diffuse dalle zone di deposito inerti e dalle zone di transito mezzi, peraltro giudicate dal gestore tecnicamente non convogliabili, è stato precisato che:
 - lo stoccaggio degli inerti avviene prioritariamente nelle tramogge seminterrate, in cui sono scaricati direttamente dagli automezzi dei fornitori; le tramogge sono dotate lateralmente di sponde rialzate rispetto al piano stradale, in modo da riparare il contenuto dagli agenti atmosferici (vento, ecc.);
 - dallo stoccaggio nelle tramogge seminterrate gli inerti sono trasferiti tramite nastro trasportatore coperto alle tramogge dell'impianto, che si trovano in struttura chiusa, evitando quindi la formazione di emissioni diffuse;

- in caso di necessità gli inerti vengono stoccati in cumuli in setti dedicati e pavimentati, da cui sono trasferiti nelle tramogge seminterrate, i setti sono dotati di muretti di protezione su tre lati che concorrono a contenere l'eventuale dispersione di polveri, a tale scopo lo stoccaggio viene gestito in modo che l'altezza dei cumuli sia inferiore ai muretti di protezione;
- l'azione degli agenti atmosferici (es. vento, ...) può generare comunque dispersione di polveri dai cumuli e durante il trasferimento alle tramogge seminterrate; l'inerte fornito ha, comunque, una percentuale di umidità tale da assicurare che non vi siano emissioni diffuse di polveri per la maggior parte dell'anno;
- in determinati periodi o condizioni atmosferiche (periodo estivo in assenza di precipitazioni) potrebbero comunque generarsi polveri, pertanto, a presidio dei cumuli e della zona antistante, è prevista la predisposizione di un sistema di irrigatori ("spruzzini"), da attivarsi al bisogno;
- relativamente alle emissioni diffuse di polveri dovute al transito dei mezzi, è stato indicato che l'intera area è pavimentata e viene mantenuta pulita e che per ridurre tali emissioni di polveri, in particolare in condizioni di tempo asciutto, è prevista la predisposizione di un impianto fisso di irrorazione con la posa di irrigatori lungo tutto il lato nord-est dell'impianto, in modo da umidificare, al bisogno, tutta l'area di transito per il rifornimento degli inerti e l'area verso il punto di carico;
- la ditta ha indicato la non applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 16 del 01/02/2022 Sinadoc 28708/2021) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico S1 costituito dall'unione di:
 - a) acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici in uso al personale aziendale, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff;
 - b) acque di prima pioggia, generate dal dilavamento dei piazzali pavimentati adiacenti alla centrale di betonaggio (superficie impermeabile pari a circa 7500 mq., comprese le aree coperte), trattate mediante un impianto di prima pioggia costituito da pozzetto scolmatore, vasca di raccolta e predecantazione, vasca di decantazione, disoleatore con filtro a coalescenza e vasca per correzione pH ;
 - c) acque di seconda pioggia;
- lo scarico recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento è indicato con la dicitura "P.I.1 – Pozzetto d'ispezione 1^a pioggia" nella "Planimetria della rete scarichi – Agg. 16/09/2021" allegata all'istanza ed è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 9820 del 21/01/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e scarichi;
- nota prot. n. RT000753-2022-P del 17/01/2022 (prot. Arpae n. 6267 di pari data)- IRETI spa: parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 3460 del 28/01/2022 (prot. Arpae n. 13869 di pari data) - Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC): parere favorevole;
- nota prot. n. 2022/0063748 del 28/01/2022 (prot. Arpae n. 14558 del 31/01/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta BETONROSSI S.P.A. (cod. fisc. 01033690338), con sede legale in Piacenza - via Caorsana n. 11, per l'attività di "produzione di calcestruzzo preconfezionato" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - loc. Pagana, via Friuli n. 4, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione a n. 1 scarico (S1) in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;

2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CARICO CALCESTRUZZO IN AUTOBETONIERA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E2 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E3 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E4 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	14,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E5 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E6 SFIATO PESA CEMENTO

Sistema abbattimento:

FT

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) i filtri a servizio di tutti i silos di stoccaggio delle materie prime (emissioni E2, E3, E4 ed E5) devono essere dotati di pressostati differenziali, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi;
- c) i camini di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
- f) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- g) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- k) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2, E3, E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpa di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpa di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- r) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti modificati non può superare 60 giorni;
- s) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- t) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. di fare salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di stabilire, per lo scarico S1 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, avente recapito in pubblica fognatura, **le seguenti prescrizioni:**

- a) lo scarico deve rispettare, nel pozzetto di campionamento finale, i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali;
- b) il pozzetto di campionamento finale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri da materiale in lavorazione, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- d) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base al numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia e dovrà essere registrato su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità competente;
- f) l'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui trattati; sempre mantenuto in funzione;
- g) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- h) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.